



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 49	OGGETTO: INSTALLAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO LEGGERE ED AMOVIBILI LOC.AMBRO F.2 PART.T 51-86 E LOC.BUGIONE F.8 PART.89 – RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTEFORTINO (PR. 87/2019)
Del 03/05/2019	

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 08.09.97 n. 357 e s.m.i.;

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25.07.2016);

Vista la L.R Marche n. 6/2007;

Vista la nota della Regione Marche del 17.03.2010 prot. 0163991;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e Nulla Osta ex art. 6, 11 e 13 legge 394/1991 e s.m.i.

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che l'intervento di posizionamento di n. 7 chioschi destinati ad ospitare attività commerciali per la vendita di prodotti tipici in loc. Ambro, F. 2 part. 51 e 86 non comporti una incidenza negativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC IT5340019 e ZPS IT5330029.

Si rilascia altresì al Comune di Montefortino il nulla osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge 394/91 e s.m.i. all'esecuzione degli interventi in oggetto come da documentazione presentata.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del

presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore

(Ing. Carlo Bifulco)



Carlo Bifulco

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art.6, 13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO LEGGERE ED AMOVIBILI
LOC.AMBRO F.2 PARTT. 51-86 E LOC.BUGIONE F.8 PART. 89 – RICHIEDENTE: COMUNE DI
MONTEFORTINO (PR. 87/2019)**

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Montefortino pervenuta in data 08.04.2019 prot. 2259 e integrata con nota prot. 2603 del 23/04/2019 tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa al posizionamento di n. 8 strutture in legno destinati ad ospitare attività commerciali, delle quali n. 7 in prossimità del Santuario della Madonna dell'Ambro e una in prossimità del cimitero comunale;
- tali strutture in legno, delle dimensioni in pianta m. 3,00 x 3,00 ed alte m 2,97, saranno appoggiate al suolo e dunque facilmente amovibili.

Preso atto che le aree interessate dagli interventi ricadono:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona *"C" di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali*, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- in parte all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS) e in parte all'interno della Rete Natura 2000 (ZSC IT5340019 Valle dell'Ambro e ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore);

Considerato:

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 14/07/2008 veniva tra l'altro confermato che *la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. scn/3D/2000/15130 del 25/09/2000;*
- Vista la relazione di screening per la Valutazione di incidenza ambientale redatta secondo le linee guida di cui alla DGR Regione Marche 220/2010, DGR 23/2015 e 57/2015 allegata alla richiesta;
- Considerato che sulla base di quanto riportato nella suddetta relazione redatta dal Dr. Nelson Gentili, il progetto non ha incidenza negativa significativa sull'integrità del sito Natura 2000 e non sembra in contrasto con lo scopo di salvaguardarlo

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- le Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- le misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04.07.2016, approvazione del D.G.R. Marche n. 823 del 25.07.2016);
- la L.R Marche n. 6/2007;
- la nota della Regione Marche del 17.03.2010 prot. 0163991;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che l'intervento di posizionamento di n. 7 chioschi destinati ad ospitare attività commerciali per la vendita di prodotti tipici in loc. Ambro, F. 2 part. 51 e 86 non comporti una incidenza negativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC IT5340019 e ZPS IT5330029.

Di rilasciare altresì al Comune di Montefortino il nulla osta, ai sensi degli artt. 6,11 e 13 della legge 394/01 e s.m.i. all'esecuzione degli interventi in oggetto come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella istanza della valutazione di incidenza.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Il Collaboratore tecnico

Ing. Claudio Ragni

